

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

(Ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998
e dell'art 72 del Regolamento Emittenti Consob)

PARTE STRAORDINARIA, PUNTO 1: Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale al fine di prevedere la maggioranza del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata presso la sede legale per il 24 aprile 2015 alle ore 10:30

Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale al fine di prevedere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF.

Signori Azionisti,

con riferimento all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati per deliberare in merito alla proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto di Poligrafica S. Faustino S.p.A. al fine di introdurre il voto c.d. "maggiorato".

Le azioni a voto maggiorato, conosciute anche con l'espressione "*loyalty share*" sono state introdotte in Italia con il D.L. 91/2014, convertito in Legge 116/2014 (decreto competitività). In questo modo, è stato superato il tradizionale principio "*one share – one vote*" (un azione – un voto), in quanto è prevista la possibilità di esprimere, a seconda di quanto previsto dallo Statuto, un voto superiore a uno ma non maggiore di due, e ciò con riferimento alle azioni di cui uno steso azionista sia stato titolare per un periodo consecutivo non inferiore a ventiquattro mesi dall'iscrizione in un apposito elenco.

Il Consiglio di Amministrazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A., analizzate le novità legislative, ritiene opportuno introdurre tale innovazione legislativa, valutata favorevolmente dallo stesso legislatore (tant'è che è stato previsto un *quorum* semplificato - maggioranza del capitale presente in assemblea - per la deliberazione dell'assemblea straordinaria che recepisce la modifica statutaria entro il termine del 31 gennaio 2015, nonché per l'espressa previsione della non ricorrenza di alcun diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera).

Entità del beneficio, *vesting period* e diritto reale legittimante.

Si propone, innanzitutto, di attribuire il beneficio del voto maggiorato nella misura massima consentita dalla legge, ossia del voto doppio a ogni azione.

Per usufruire del beneficio l'azione dovrà essere appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale (ossia per il periodo minimo previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 1, TUF) di cui *infra*.

Si propone, inoltre, di precisare che il beneficio del voto doppio spetti esclusivamente al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto.

Istituzione dell'Elenco Speciale, legittimazione all'iscrizione e possibilità di rinunciare al beneficio.

Si propone di istituire un apposito elenco - Elenco Speciale - da tenersi conformemente a quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, del Regolamento Emittenti, presso la sede della Società nonché di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di definirne i criteri di tenuta nel rispetto della disciplina applicabile e di nomina dell'incaricato.

La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile. Tutte le richieste di iscrizione, pervenute nel corso di ciascun mese, saranno annotate nell'elenco il 5° giorno di mercato aperto del mese successivo e in ogni caso entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente. Tali tempistiche potranno tuttavia essere adeguate a eventuali successivi interventi normativi in materia.

L'Azionista che richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà ~~esibire idonea documentazione e rilasciare una apposita attestazione per una più efficace verifica dei presupposti di legittimazione.~~ avanzare apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Decorso il periodo di 24 mesi l'Azionista dovrà chiedere all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione avente le medesime caratteristiche di quella richiesta per l'iscrizione.

Il soggetto iscritto può sempre chiedere la cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco Speciale, così come può sempre rinunciare al beneficio del voto doppio eventualmente maturato.

La cancellazione, peraltro, opera d'ufficio allorché vengano meno i presupposti per la maggiorazione del voto.

Trasferimento (diretto o indiretto) del diritto reale legittimante e operazioni straordinarie della Società (aumento di capitale). Effetti sulla disciplina del beneficio del voto doppio.

Come previsto dall'art. 127-*quinquies*, commi 3 e 4 del TUF, il beneficio del voto maggiorato viene meno in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, nonché in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF.

Peraltro, se lo Statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato

a) è conservato in caso di successione a causa di morte nonché nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile.

Lo Statuto, inoltre, può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Si propone, tenuto conto del suddetto quadro normativo, di prevedere il mantenimento del beneficio del voto doppio in caso di successione per causa di morte e di escluderlo per le ipotesi di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Per quanto riguarda, invece, entrambe le ipotesi di aumento del capitale, si propone di optare per l'estensione proporzionale del beneficio con l'inserimento di un'apposita clausola statutaria che preveda espressamente l'estensione proporzionale tanto nel caso di aumento di capitale gratuito, quanto nel caso di aumento di capitale con nuovi conferimenti.

Tale scelta appare pienamente coerente con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti fedeli. Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella Società.

Esclusione del diritto di recesso.

Si propone di riportare nello Statuto la previsione di cui all'art. 127-*quinquies*, comma 6 del TUF precisando che, nella più ampia misura consentita dalla legge, ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione, non fa sorgere il diritto di recesso in capo all'azionista assente o dissenziente ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Effetti della maggiorazione di voto ai fini del computo dei *quorum* assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza.

La legge prevede, infine, che, salvo diversa disposizione statutaria, la maggiorazione di voto si computi anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale: si propone di adottare anche questa disposizione.

Resta invece inteso che, sempre conformemente al disposto di legge, la maggiorazione di voto non ha effetto sui diritti diversi dal voto spettanti in forza di determinate aliquote del capitale.

Effetti dell'introduzione della maggiorazione di voto sugli attuali assetti proprietari della Società.

Nell'ipotesi in cui tutti gli azionisti che alla data odierna detengono una partecipazione rilevante ex art. 120 del TUF richiedano e ottengano per intero la maggiorazione del voto sulla partecipazione attualmente detenuta e che nessun'altro azionista richieda tale maggiorazione, decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'apposito elenco, agli stessi verrebbero attribuite le seguenti percentuali di voto:

	% azioni possedute	Voto maggiorato
Alberto Frigoli	9,028%	12,025%
Giuseppe Frigoli	8,971%	11,949%
Emilio Frigoli	9,018%	12,011%
Francesco Frigoli	9,013%	12,005%
Giovanni Frigoli	9,037%	12,036%
Collalti Andrea	5,091%	6,781%

Valutazione dell'interesse sociale.

Per quanto riguarda la valutazione dell'interesse sociale, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'adozione delle sopra descritte modifiche allo Statuto possa stimolare i propri azionisti a un investimento a medio / lungo termine e garantire una maggiore stabilità della compagine azionaria.

Iter decisionale.

La scelta di proporre la modifica statutaria in esame è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2015. La decisione è stata presa all'unanimità dei presenti con il voto favorevole anche dei tre consiglieri indipendenti presenti alla riunione.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione in quanto materia regolata direttamente dalla legge ed estranea alla competenza dei comitati consiliari.

Successivamente, come richiesto da Consob, il testo del nuovo art. 7 dello Statuto che verrà sottoposto per l'approvazione all'assemblea straordinaria dei soci, è stato parzialmente rettificato da parte del Presidente Alberto Frigoli e dell'Amministratore Delegato Giuseppe Frigoli al fine di allinearli alle previsioni di cui al nuovo art. 23-bis del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob in vigore dal 21 marzo 2015.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti e che nessuna di esse comporta, ex articolo 127-*quinquies*, comma 6, TUF, la ricorrenza del diritto di recesso.

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso siete invitati ad approvare le modifiche all'articolo 7 dello Statuto di Poligrafica S. Faustino S.p.A. come di seguito indicato:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 7) L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.</p>	<p>Articolo 7) 1. L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto. 2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) il diritto di voto sia spettato al pieno proprietario per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; b) la ricorrenza del presupposto <i>sub a)</i> sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale di cui al presente articolo (anche mediante apposita certificazione o comunicazione dell'ultimo intermediario). 3. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile. 4. È istituito, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Esso non costituisce parte del libro soci. Ciò nonostante, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun</p>

onere, delle relative annotazioni.

5. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio, ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, **avanzando apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni. ~~allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (tale documentazione equipollente può essere trasmessa direttamente dall'intermediario).~~**

La legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale è attestata da una comunicazione alla Società contenente le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del predetto Provvedimento, con clausola "fino a revoca".

Decorso il periodo di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale dovrà chiedere all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione avente le medesime caratteristiche di quella richiesta per l'iscrizione.

6. Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata **all'ultimo intermediario e alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.**

67. La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile (5° giorno di mercato aperto del mese successivo alla ricezione della ~~richiesta~~ comunicazione da parte dell'ultimo intermediario) fatto salva una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

~~7. La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere accompagnata, a pena~~

~~di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, sia esso persona fisica o giuridica, dichiararsi di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in quanto pieno proprietario nonché di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della piena proprietà entro il termine di dieci giorni dalla data della perdita.~~

8. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa perde il diritto al voto doppio.

10. Il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale), ~~notificando all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui viene effettuato l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.~~

12. In caso di aumento di capitale ~~gratuito e con nuovi conferimentai~~ **gratuito** ~~sensi dell'art. 2442 del Codice Civile,~~ la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente ~~anche~~ alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente

	<p>estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).</p> <p>In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti la maggiorazione del voto spetterà alle nuove azioni emesse in esercizio di diritti proporzionalmente spettanti e sino a concorrenza degli stessi.</p> <p>13. Nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio compete anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).</p> <p>14. Ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione non fa sorgere in capo all'azionista assente o dissenziente il diritto di recesso.</p> <p>15. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.</p>
--	--

- a conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati in via tra loro disgiunta ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto presso il Registro delle Imprese, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche o soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Castrezzato, 13 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Frigoli